



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

FONDAZIONE CARIPLO

**PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE
INTERNAZIONALE PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON SKYDECK BERKELEY**

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata da Direttore Generale pro tempore allo Sviluppo Economico Dott. Armando De Crinito, come delegato dalla d.g.r. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale in piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (di seguito "Regione Lombardia"),

E

Fondazione Cariplo (C.F. n. 00774480156), con sede in Milano, Via Manin n. 23, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Dott. Sergio Urbani, Direttore Generale (di seguito "Fondazione"),

di seguito anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche;
- Fondazione, come previsto dal proprio Statuto, opera in via prioritaria sul territorio della Regione Lombardia e delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola e persegue le proprie finalità, tra l'altro, attraverso l'assegnazione di contributi - in denaro e non - per il sostegno a progetti e iniziative, anche in collaborazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite;

- Fondazione, ai sensi dell'art. 6, c. 1, del d.lgs. 153/99, ha costituito Cariplo Factory S.r.l Società benefit (di seguito anche "Factory"), società strumentale, autonoma rispetto a Fondazione e che persegue finalità di beneficio comune e, in particolare, mira a generare crescita sociale ed economica facendo leva sul talento e l'innovazione, aumentando l'occupabilità e favorendo la creazione di impresa;
- Regione Lombardia collabora con la Fondazione da molti anni a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio;
- la legge regionale n.11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" dispone, all'art.1, comma 1, che Regione Lombardia "promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia";
- il Programma regionale di sviluppo approvato con Deliberazione Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64, tra l'altro, prevede la promozione di politiche a favore della competitività, della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde, in collaborazione con altri soggetti operanti in tale ambito;
- con la conclusione di Expo Milano 2015, Arexpo S.p.A., società istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l'altro, acquisire, valorizzare e riqualificare le aree del sito di Expo Milano 2015 (in seguito il "Sito" o l'"Area") dopo la conclusione di questo, ha avviato un percorso tecnico, giuridico ed economico finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione del Sito;
- Arexpo S.p.A. ha indetto il 3 gennaio 2017 la gara, a procedura ristretta ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione di un operatore economico cui affidare l'ideazione, lo sviluppo e la gestione di un progetto di "Rigenerazione Urbana" dell'area ex Expo Milano 2015 a supporto della società medesima, aggiudicata il 9 novembre 2017 in favore dell'ATI con mandataria Lendlease S.r.l.;
- il progetto di sviluppo dell'Area, in modo del tutto coerente con la vocazione urbanistica delineata a livello istituzionale, è volto a realizzare, all'interno della

medesima, un polo della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione sul modello dei maggiori distretti di innovazione a livello internazionale diretto ad attrarre imprese italiane e multinazionali interessate ad investire nell'area;

- nel marzo 2018, il Sito è stato denominato “MIND - Milano Innovation District” (di seguito anche solo “MIND”), e si è candidato a rappresentare un centro aggregatore di plurime realtà quali imprese, università, istituzioni pubbliche o private e, più in generale, di soggetti attivi nel campo dell'innovazione scientifica e di ricerca in grado di agire quali propulsori della crescita economica sostenibile e dello sviluppo dell'attività imprenditoriale;
- MIND è un distretto urbano che intende fungere da laboratorio con l'obiettivo di attivare un ecosistema in grado di abilitare l'innovazione collaborativa (Open Innovation), indispensabile per sperimentare e validare soluzioni sostenibili in grado di impattare positivamente sull'economia, sull'ambiente e sul benessere dei cittadini;
- Lendlease S.r.l. nell'ambito del progetto di “rigenerazione urbana”, in accordo con Arexpo e le Ancore (Università Statale di Milano, IRCCS Galeazzi e Fondazione Human Technopole) del Distretto MIND e con la collaborazione di Factory, ha disegnato un framework di innovazione denominato “Federated Innovation” in grado di attirare qualificate aziende, intenzionate a sviluppare innovazione, nel distretto MIND;
- a gennaio 2021 è stata costituita una Rete con personalità giuridica, denominata “Federated Innovation Network” che al momento conta 36 imprese e che ha nominato Factory come Ecosystem Catalyst del Distretto MIND;
- Factory, in qualità di cd. “Ecosystem Catalyst di Federated Innovation@MIND”, ha intrapreso talune interlocuzioni, unitamente a Lendlease S.r.l., dirette a esplorare la possibile partnership con l'Università di Berkeley e il suo programma di accelerazione no profit Skydeck per il lancio di un programma di accelerazione internazionale in grado di valorizzare le eccellenze dell'ecosistema lombardo;
- Regione Lombardia ritiene che Factory sia il soggetto giuridico idoneo a

supportare il programma di accelerazione, prevedente il coinvolgimento di un massimo di 60 start up nel triennio;

- in Lombardia è prodotto il 22% del PIL dell'Italia, c'è il 32% della copertura di produzione brevettuale italiana, insistono il 22% delle start up knowledge intensive e si spende il 21% della spesa totale italiana in Ricerca e Sviluppo (R&S);
- il programma di accelerazione internazionale definito da Factory in collaborazione con Skydeck Berkeley e sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione (di seguito "Programma") intende:
 - supportare il percorso di crescita e sviluppo, anche internazionale, di imprese innovative locali;
 - sviluppare programmi di rafforzamento imprenditoriale di imprese innovative in via prevalente nel dominio della Computer Science & Engineering operanti in settori strategici per l'economia lombarda quali Industria 4.0, Aerospazio, Scienze della vita, Economia Circolare, Energia, Agrifood, attirando talenti, iniziative e investimenti anche dall'estero;
 - rafforzare il miglio di supporto all'innovazione (death valley) che compete la validazione tecnologica e la scalabilità delle soluzioni;
 - integrare best practices internazionali a beneficio della catena del valore dell'innovazione anche a supporto del sistema Paese;
- è interesse di Regione Lombardia, soprattutto in questo particolare momento storico legato all'epidemia causata da Covid 19, mettere in atto delle iniziative che consentano un posizionamento sinergico con esperienze di valore promosse da altri soggetti pubblici sul territorio e premiare la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
- la creazione di un programma di accelerazione internazionale nel Distretto MIND è un intervento in grado di dare una spinta all'innovazione nei settori strategici per la competitività e la ripresa del sistema economico lombardo catalizzando e valorizzando l'ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni e diventando un punto di riferimento e di attrattività rilevante che mira a sviluppare maggiori competenze nelle start up con sede in Lombardia e ad

attrarre nuovi talenti e nuove start up in Lombardia;

- Fondazione nel Consiglio di Amministrazione del 5/10/2021 ha deliberato la partecipazione e il supporto al programma con un apporto di massimi euro 1.250.000,00;
- Regione Lombardia, con d.g.r. n ____ del ____, ha approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere con Fondazione, solo ed esclusivamente in caso di accordo con l'Università di Berkeley per il lancio del programma di accelerazione internazionale all'interno del Distretto MIND, con un cofinanziamento finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (*grant*) a favore delle start up selezionate nel programma di accelerazione sulla base di una procedura di evidenza pubblica; i contributi saranno concessi a Factory secondo quanto previsto in successivi provvedimenti attuativi dell'Accordo;
- Regione Lombardia, in caso di sottoscrizione del contratto con l'Università di Berkeley, concorrerà alla realizzazione del progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale; sarà previsto, dunque, un coinvolgimento di Regione nel programma di accelerazione e nella fase di selezione delle start up che avverrà sulla base di una procedura di evidenza pubblica e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo periodo;
- nulla sarà dovuto da Regione Lombardia e da Fondazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto con Skydeck Berkeley;
- Fondazione e Factory hanno preso visione dei contenuti della succitata d.g.r. n ____ del ____;
- Factory, inoltre, con delibera del 18 ottobre 2021, ha approvato l'impostazione del Programma nei termini sopra prospettati e i conseguenti impegni per la realizzazione delle attività di competenza che prevedono, tra l'altro, l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di iniziative, progetti e attività a sostegno di percorsi di accelerazione finalizzati allo sviluppo di nuove imprese e start up (ivi espressamente ricomprese quelle innovative e quelle innovative a vocazione sociale), la messa a disposizione di una propria struttura tecnica e manageriale, di strutture immobiliari di accoglimento, attrezzature e il

networking con gli operatori di punta dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione (ivi compresi gli investitori, sia istituzionali che non istituzionali, nel capitale di rischio); la ricerca di idee innovative – ad alto contenuto tecnologico e/o ad elevato impatto sociale/ambientale/culturale – per conto proprio e/o di terzi, anche attraverso la collaborazione con parchi scientifici tecnologici, acceleratori e incubatori di impresa, università, centri di ricerca, FabLabs;

- il Consiglio di amministrazione della Fondazione è stato reso edotto della struttura bilaterale dell'Accordo e ha altresì preso atto degli impegni di Factory nell'ambito del Programma;
- la Legge n. 241/1990, all'art. 12 prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- la legge regionale n. 1/2012 all'art. 8 prevede che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
- l'accordo con l'Università di Berkeley per il lancio del programma di accelerazione internazionale all'interno del Distretto MIND è stato sottoscritto in data _____ come da documentazione agli atti;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. OGGETTO

Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del Programma con gli apporti di seguito indicati e con gli ulteriori eventuali che, seppure non espressamente previsti, risultino dovuti secondo criteri di buona fede e che non richiedono ulteriori oneri finanziari a carico delle Parti.

3. IMPEGNI DELLE PARTI

Fondazione, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di seguito previste, si impegna a sostenere il Programma con un apporto di complessivi euro 1.250.000, destinati come segue:

- euro 400.000 quale contributo a fondo perduto a Factory per la realizzazione del Programma;
- euro 400.000 quale contributo a fondo perduto a Factory per la realizzazione delle attività di accompagnamento, coordinamento e comunicazione;
- euro 450.000 per la concessione di contributi alle Università del territorio di principale riferimento, da selezionare all'esito della adozione di un bando volto a sollecitare la presentazione di progetti.

I contributi di cui al precedente paragrafo saranno erogati secondo le procedure e le modalità di norma adottate dalla Fondazione e che le altre Parti dichiarano di conoscere.

Fondazione, ai sensi dell'art. 1381, Codice civile, si impegna affinché Factory svolga le attività del Programma di propria competenza, come descritte alle Premesse, e, in particolare, si attivi per l'adozione, in collaborazione con l'Università di Berkeley, di un bando volto a selezionare le start up ad elevato potenziale tecnologico prevalentemente nel dominio della Computer Science & Engineering con impatti di innovazione nei settori strategici per l'economia lombarda a partire da Industria 4.0, Aerospazio, Scienze della vita, Economia Circolare, Energia, Agrifood e attirando in Lombardia talenti, iniziative e investimenti anche dall'estero.

Regione Lombardia si impegna a sostenere il Programma con un apporto di complessivi euro 1.500.000,00 nel triennio 2021-2023 da destinare alla concessione

dei contributi a fondo perduto (*grant*), a titolo di cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione.

I servizi di accelerazione saranno resi direttamente da Factory a favore delle startup selezionate secondo i criteri approvati nell'Allegato B della DGR di approvazione del presente Accordo.

A tal fine, Factory riceverà dalla Regione Lombardia risorse fino a un importo massimo pari ad euro 1.500.000,00.

Le risorse regionali saranno erogate direttamente a Factory, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto con l'Università di Berkeley, sulla base delle effettive start up accelerate nel triennio e comunque entro il limite di risorse stanziato di cui al presente articolo.

Regione Lombardia, in caso di sottoscrizione del contratto con l'Università di Berkeley, concorrerà alla realizzazione del Programma in coerenza con le linee di sviluppo regionale; sarà previsto, dunque, un coinvolgimento di Regione nella fase di selezione delle start up che avverrà sulla base di una procedura di evidenza pubblica e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo periodo.

Rimane inteso che nulla sarà dovuto da Fondazione e da Regione Lombardia in caso di mancata sottoscrizione del contratto tra Factory e l'Università di Berkeley.

La prima tranche di risorse pari ad euro 250.000,00 sarà erogata a Factory a seguito della sottoscrizione dell'accordo con l'Università di Berkeley. Le risorse 2022 e 2023 saranno erogate sulla base degli avanzamenti in relazione alle start up incubate nelle annualità 2022-2023, salvo proroga secondo le disposizioni di cui alla l.r. 34/1978 e s.m.i.

Rimane inteso che, avendo natura contributiva, la somma erogata da Regione a Factory è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/1972 e s.m.i..

4. ATTIVITA'

Regione Lombardia e Fondazione, anche tramite gli apporti di Factory, concorreranno alla realizzazione del Programma in coerenza con le linee di sviluppo

regionale assicurando il coinvolgimento di Regione nella fase di selezione delle start up e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo periodo.

In particolare, il piano delle attività del Programma di accelerazione prevede le seguenti fasi:

– **FASE 0 | Bando per le Università**

Fondazione, in collaborazione con Factory, promuoverà un bando per l'attivazione delle Università operanti nel proprio territorio di riferimento. Le Università potranno partecipare al programma mettendo a disposizione le proprie competenze in tema di computer science & engineering ed in altri domini tecnologici ad alte intensità di R&I, erogando *workshop* su contenuti specifici, testimonianze di *key speaker* e fornendo accesso a strutture laboratoriali che possano consentire la crescita delle idee imprenditoriali.

– **FASE 1 | Raccolta applicazioni startup**

Factory promuoverà le *call for startup* (tendenzialmente 2 call per ciascuno dei 3 anni di progetto).

– **FASE 2 | Realizzazione del programma di accelerazione**

Il programma di accelerazione, della durata complessiva di 6 mesi, si svilupperà in due momenti, l'uno successivo all'altro, ciascuno di 3 mesi, realizzati dall'Università di Berkeley e Factory. Nello specifico:

– l'Università di Berkeley contribuirà attraverso le seguenti attività:

- erogazione di 55 workshop nelle principali aree tematiche afferenti allo sviluppo del business,
- promozione, marketing e comunicazione,
- messa a disposizione di:
 - i) un Program Manager, che supporterà le iniziative selezionate durante la prima fase del programma di accelerazione;
 - ii) un Officer per ciascuna startup a supporto delle attività operative;

iii) un Key Advisor per consulenze tecniche specifiche ed in funzione delle iniziative selezionate.

– Factory contribuirà attraverso le seguenti attività:

- a valle del percorso di formazione erogato dall'Università di Berkeley, supporto delle spin off e delle start up attraverso un percorso di accompagnamento al "go to market" e consolidamento della proposizione di valore offerta attraverso progetti pilota mirati a testare la soluzione in un contesto di mercato reale;
- promozione, marketing e comunicazione;
- messa a punto del modello di governance e coordinamento/mantenimento delle relazioni con l'Università di Berkeley, le Università del territorio e gli altri operatori locali;
- messa a disposizione di un Program Director, uno Startup Analyst e diversi profili specifici.

– **FASE 3 | Demo Day**

Completato il percorso di accelerazione, verrà organizzato un *DemoDay* a porte aperte con la comunità degli investitori nazionali ed internazionali per incentivare investimenti utili al piano di sviluppo delle iniziative.

Le startup saranno supportate da Factory negli incontri *one to one* con gli investitori.

5. REGIME DI AIUTI

Sulla base dell'effettivo avvio del programma di accelerazione internazionale in esito alla contrattazione con Skydeck Berkeley, i contributi regionali alle imprese accelerate sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6

(controllo). Per eventuali concessioni oltre il termine di validità del Regolamento (UE) n. 1407/2013 si provvederà ad inquadrare con apposito provvedimento di Giunta.

6. VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà alla scadenza del triennio del programma.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative o altre rilevanti ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

L'Accordo potrà essere prorogato, previo espresso accordo tra le Parti, sulla base dei risultati conseguiti dalle start up accelerate nel primo triennio.

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE AZIONI REALIZZATE

Le Parti s'impegnano a monitorare in tutte le fasi l'andamento delle attività previste nel presente Accordo.

A conclusione delle attività le Parti provvederanno ad analizzare gli esiti ed i risultati del Programma in senso ampio.

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Fondazione, ai sensi dell'art. 1381 Codice civile, farà quanto possibile affinché Factory si assuma l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, da considerarsi quale condizione per l'erogazione del contributo di cui al precedente art. 3.

Il presente accordo sarà risolto di diritto qualora le transazioni riferibili allo stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o dell'ente Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente:

– n. 100000011050 presso Banca Intesa Sanpaolo - IBAN:

IT66L0306912711100000011050 intestato a Cariplo Factory.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Carlo Mango - Consigliere Delegato – C.F. MNGCRL63M02C621X.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.

Le comunicazioni verso le start up beneficiarie inerenti la concessione ed erogazione dei contributi regionali saranno curate da Factory in raccordo con Regione Lombardia, evidenziando che i suddetti contributi a fondo perduto (*grant*) derivano da risorse regionali.

10. UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti, previa opportuna informativa ai, e nel rispetto di eventuali obblighi di riservatezza assunti nei confronti dei soggetti interessati, concordano di poter utilizzare le informazioni e i risultati raccolti in occasione dell'attività del programma di accelerazione internazionale e delle performance di mercato delle start up accelerate per fini istituzionali e per la divulgazione di tali risultati.

Rimane inteso che, in caso di utilizzo di dette informazioni, la Parte interessata avrà cura di menzionare anche l'altra, unitamente a Factory, quali soggetti coinvolti nel Programma, nonché il Programma stesso.

Le Parti non potranno essere menzionate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere menzionate a scopi pubblicitari.

11. NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA LAVORO

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché al rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti e di futura

emanazione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

12. DOCUMENTI FORNITI

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che una Parte possa aver fornito ad altra Parte con riferimento all'oggetto del presente Accordo è e rimane di proprietà della prima.

13. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

14. SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo è a carico delle Parti ed è assolta in modo virtuale.

15. PRIVACY

Le Parti dichiarano di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e si impegnano ad applicarla con diligenza ai dati personali raccolti in ragione delle attività disciplinate dal presente accordo e dal Bando per la selezione delle start up attuativo dei criteri di cui al precedente articolo 3.

Il trattamento dei dati relativi a soggetti terzi verrà disciplinato, laddove opportuno, tramite appositi successivi provvedimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679.

16. LIMITI ISTITUZIONALI E STATUTARI

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i rispettivi vincoli statutari ed istituzionali, impegnandosi reciprocamente a rispettarli in ogni stato e fase del presente Accordo.

In particolare, le Parti sono soggette a:

- vincoli territoriali:
 - la Fondazione sostiene enti che operino in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
 - la Regione sostiene gli operatori economici che abbiano sede operativa all'interno della Regione Lombardia;
- vincoli erogativi:
 - la Fondazione sostiene esclusivamente enti privi di scopo di lucro, ai sensi di quanto disciplinato nel documento "Criteri generali per la concessione di contributi" di cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza ovvero a proprie società strumentali;
 - i destinatari dei contributi previsti da Regione Lombardia sono (ai sensi della l.r. 11/2014) "start up" costituite come MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) con sede operativa sul territorio regionale ovvero che dichiarino l'intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia ai fini dell'erogazione del contributo; la verifica sull'effettiva costituzione della sede operativa in Lombardia è a carico di Factory e costituisce parte della rendicontazione da trasmettere a Regione Lombardia;
 - i contributi saranno erogati secondo le disposizioni previste: i) per la Fondazione dalla "Guida alla rendicontazione dei contributi ediz. 2017" disponibile sul sito della Fondazione medesima; ii) per la Regione secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 e nel quadro della l.r. 34/1978 e s.m.i. e della l.r. 11/2014.

17. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Le Parti dichiarano di conoscere le disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, così come successivamente modificato e integrato, e si impegnano, nella esecuzione del presente Accordo, a fare in modo che il proprio personale e i soggetti, comunque, loro afferenti non commettano e si astengano dal tenere condotte contrarie ai principi e alle disposizioni di cui al menzionato Decreto legislativo 231/2001.

Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale
(dott. Sergio Urbani)

REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore della Direzione
Generale Sviluppo
Economico
(dott. Armando De Crinito)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa